



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

ILLECITI DEI MINORI

## DECRETO SANZIONATORIO

emesso ai sensi dell'art. 40 n. 12 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 21/2014 a carico di Manuel Loffredo

\*

### Premesso che

- 1) con Ricorso contenente deferimento dell'indagato, Manuel Loffredo, al Giudice Disciplinare di 1° istanza, datato 10 giugno 2014, il Sostituto Procuratore Federale per gli illeciti compiuti dai minori di età richiedeva che l'Ill.mo Giudice volesse procedere nei confronti del minore, per l'illecito sportivo contestato, consistente nell'aver riportato sul proprio score, alle buche 12 e 18, un risultato inferiore rispetto a quello effettivamente ottenuto;
- 2) nel citato Ricorso, il Sostituto Procuratore chiedeva al Giudice di voler infliggere, ai sensi dell'art. 21 n. 1.2 del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita, per un periodo di due mesi, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G.;
- 3) Il Sostituto Procuratore, inoltre avvertiva il minore della facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 40 n. 11 del Regolamento di Giustizia che testualmente recita: *“l'indagato, entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso contenente il deferimento del Sostituto Procuratore incaricato può, con memorie scritte da depositare presso il medesimo Sostituto Procuratore, dichiarare di accettare incondizionatamente i fatti contestati e le sanzioni indicate nel ricorso rinunciando al giudizio di primo grado, chiedendo la emissione del decreto sanzionatorio”*.
- 4) Con comunicazione e-mail in data 17 giugno 2014, il minore richiedeva, per tramite del padre, l'emissione del decreto sanzionatorio accettando incondizionatamente i fatti contestati e la sanzione indicata nel ricorso, rinunciando al giudizio di primo grado.

**Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Sostituto Procuratore Federale per gli illeciti compiuti dai minori di età, ai sensi dell'art. 40 n. 12 del Regolamento di Giustizia

**emette decreto sanzionatorio**

infliggendo al minore, Manuel Loffredo, ai sensi dell'art. 21 n. 1.2 del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita, per un periodo di due mesi, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G..

Milano, 19 giugno 2014



Avv. Massimiliano Perletti

(Sostituto Procuratore Federale per gli illeciti compiuti dai minori di età)